



Roma, 29/01/2026

Ufficio: DAR/VS
Protocollo: 202600966/A.G.
Oggetto: Società in house e farmacie comunali: incompatibilità di cui alla legge n. 362/1991

Circolare n. 15709

SS
8.3
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

Società in house e farmacie comunali: le disposizioni sulle incompatibilità di cui alla L. 362/1991 non si applicano automaticamente.

A seguito della richiesta di chiarimenti pervenuta da alcuni Ordini provinciali in merito all'applicabilità o meno delle incompatibilità relative alla gestione societaria delle farmacie previste dall'articolo 8 della L. 362/1991 e s.m.i., anche alle società di capitali partecipate totalmente dal Comune (in house) titolari di farmacia comunale, si rappresenta quanto segue.

Con nota prot. n. 8693 dell'8 ottobre 2025, questa Federazione ha sottoposto la questione al Ministero della salute, segnalando che nell'attuale panorama normativo e giurisprudenziale non sembrano rinvenirsi specifiche disposizioni che estendano le incompatibilità di cui al citato articolo 8 della L. 362/1991 ad una società totalmente partecipata da un Comune che, ad esempio, oltre ad essere titolare

di una farmacia comunale, eserciti, allo stesso tempo, anche un'attività medica per il tramite di una struttura sanitaria all'uopo costituita e di cui è titolare la stessa società in house del Comune.

Il Dicastero, con [nota prot. n. 3943 del 16 gennaio 2026](#), a cui si rinvia per ogni utile approfondimento, in via preliminare, chiarisce che le disposizioni in tema di incompatibilità *“perseguono il preminente scopo di tutela della salute pubblica attraverso la minimizzazione del rischio connesso all'esercizio dell'attività di farmacia in posizione di conflitto di interessi”*.

Il Dicastero, entrando nel merito del quesito, ammette che *“la natura e le caratteristiche della società in house...generano dubbi sulla applicabilità tout court delle disposizioni in materia di incompatibilità previste dall'art. 7 della legge 362/1991 che la giurisprudenza ha esteso anche alle ipotesi di gestione di una farmacia comunale da parte di società miste o private”*.

Rilevando l'assenza di una giurisprudenza specifica sulla materia di che trattasi, ad avviso del Ministero, infatti, *“...non è possibile offrire soluzioni all'insegna dell'automatismo nell'applicazione delle disposizioni sulle incompatibilità, dovendosi invece prediligere la ricerca in concreto, da parte dell'Amministrazione competente, di eventuali anfratti in cui situazioni di conflitto di interesse possano annidarsi, apparendo imprescindibile la valutazione del singolo caso che prenda le mosse da una attenta analisi degli statuti, dell'oggetto sociale (con particolare attenzione all'eventuale espletamento di attività accessorie) e delle modalità attraverso le quali si esplica il controllo analogo”*.

Considerata la rilevanza della tematica trattata e le implicazioni in materia di gestione in forma societaria delle farmacie, si invitano i Presidenti di Ordine a diffondere tra gli iscritti la presente circolare.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)